



Economia Aziendale Online

Economia Aziendale Online

Business and Management Sciences
International Quarterly Review

*La valutazione della continuità aziendale
nella crisi d'impresa*

Sabato Montella, Catello Staiano

Pavia, March 2013

N. 3-4/2012

www.ea2000.it

www.economiaaziendale.it



Pavia University Press

La valutazione della continuità aziendale nella crisi d'impresa

Sabato Montella e Catello Staiano

Abstract

The assumption of the going concern in the crisis of enterprise is presented as the essential element because it involves the dissolution of the economic value of the company and every asset is presented with a different evaluation. Serious diseconomies are created in the company ambient and they destroy the economic value. In this situation, the going concern becomes a dissolution of the business complex.

Il presupposto della continuità aziendale nella crisi d'impresa si presenta come l'elemento chiave in quanto il venire meno comporta il dissolvimento del valore economico dell'azienda ed ogni assets si presenta suscettibile di un'autonoma valutazione. Le gravi diseconomie che si creano nell'ambito aziendale distruggono il valore economico dell'azienda. Al presentarsi di tale situazione si passa da una logica di funzionamento e continuità al dissolvimento del complesso azienda.

Keywords: Bilancio, Contabilità, Principi contabili.

1 – Premessa

Per le aziende le fasi recessive dell'economia portano ad un mancato equilibrio in termini di profitti attesi e realizzati.

Il processo di controllo contabile occupa uno dei temi ampiamente dibattuto nella dottrina aziendale.

L'analisi tecnica di casi concreti e di contrapposti atteggiamenti assunti nel tempo dalle politiche manageriale, denota che in determinati contesti storici, le certezze diminuiscono ed i confini di inquadramento delle strategie aziendali diventano sempre più labili.

A tale scenario economico mondiale si contrappone l'aumento della complessità di un fenomeno che si presenta sfaccettato e con una miriade di divergenze su differenti piani di osservazione.

L'azienda come definita da uno dei padri dell'economia aziendale (Zappa G.) è "l'istituto destinato a perdurare" con l'obiettivo ultimo di raggiungere un equilibrio economico a valere nel

tempo¹ è profondamente inserita in un'ampia realtà ambientale dinamica e, a volte, turbolenta, capace di imporre vincoli o inaspettate opportunità di crescita e di sviluppo, che può tradursi nel graduale declino dell'impresa, declino che quando raggiunge una certa intensità prende il nome di crisi². Dalla contrapposizione fra la rigidità delle variabili interne rappresentate dalle strutture operative ed organizzative d'impresa e la variabilità ambientale esterna, si genera il rischio imprenditoriale, elemento connaturato all'attività imprenditoriale. Da tale osservazione, pertanto, si configura l'azienda quale entità perennemente turbata che tende al raggiungimento di un equilibrio dinamico.

¹ E.Giannesi, Appunti di economia aziendale: con particolare riferimento alle aziende agricole, Pisa, Pacini, 1979.

² "Le aziende infatti nascono con certe caratteristiche che mutano mano a mano che la loro vita si evolve nel contesto sociale nel quale operano." U. Bertini, Il Sistema di azienda. Schema di analisi, Giappichelli, Torino, 1990.

Author: Montella Sabato

Professore a contratto - Università degli studi di Napoli Parthenope

E-mail: sabato.montella@email.it

Catello Staiano

Dottore commercialista – revisore legale

E-mail: catello.staiano@studiostaiano.it

Studio Staiano, consulenza aziendale, Santa Maria La Carità (Na)

Figura 1 – *Sistema Azienda*

a) Dinamico, essendo in continuo movimento alla ricerca di un equilibrio tendenziale e verso condizioni economiche di operatività sempre più favorevoli.	c) Aperto, poiché, per sopravvivere, è chiamato a tessere una fittissima rete di dipendenze e interrelazioni con altri sistemi o unità esterne: relazioni di tipo input (ingresso), cioè di approvvigionamento di risorse necessarie da attuarsi per ottenere l'intento preposto.
b) Complesso, essendo colpito da molteplicità di variabili intercorrelate e complementari che si fondono in un tutto organico.	d) Probabilistico, in quanto il suo funzionamento è pervaso da un'alea che rende il sistema aziendale costantemente sottoposto a rischi, particolari e generali, che minacciano il perseguimento dei suoi obiettivi e la sua stessa esistenza.

L'elevato grado di concentrazione di variabilità e volatilità dei mercati in cui opera l'impresa unita alla crescita delle dimensioni aziendali hanno reso questo fenomeno sempre più ricorrente e le cause, sono da ricercare non solo a livello soggettivo (gap nei piani aziendali di programmazione economica da parte del management), ma considerando una molteplicità di altri fattori endogeni ed esogeni al sistema azienda. In relazione a ciò, l'azienda viene intesa quale sistema che si contraddistingue per essere strutturata come in Figura 1.³

Si ritiene che si possano ravvisare due fini fondamentali tra loro interdipendenti, uno avente valenza interna, ossia il raggiungimento di un equilibrio economico dinamico e durevole ed uno avente valenza esterna ossia il perseguimento di un adeguato rapporto tra attività aziendale e soddisfazione dei bisogni umani.

2 – L'individuazione della crisi d'impresa

La crisi dell'impresa è il momento nella vita delle imprese che segna il distacco totale delle prospettive di continuità aziendale⁴ a seguito del verificarsi delle cause di scioglimento. Nell'azienda in stato di liquidazione non è più presente la prospettiva di continuazione aziendale bensì occorre realizzare il pa-

³ Cfr. L. Marchi (a cura di), *Introduzione all'economia aziendale. Il sistema delle operazioni e le condizioni di equilibrio aziendale*, Giappichelli, Torino, 2000, pagg. 30 e ss.

⁴ Occorre evidenziare che non tutte le cause di scioglimento incidono sulla funzionalità dell'azienda infatti quelle indicate dall'art. 2484, 1° comma del codice civile ai n° 1, 2, 3, 5 e 6 non intaccano la sfera della capacità produttiva e non pregiudicano l'equilibrio economico – finanziario.

trimonio sociale: le attività sono realizzate al presunto valore di realizzo e le passività estinte secondo il presumibile valore di estinzione.

Le fasi che portano un'azienda all'estinzione si articolano nel seguente modo:

- Scioglimento;
- Liquidazione;
- Estinzione

Nella fase dello scioglimento gli amministratori accertato il verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dal codice civile, continuano nella gestione aziendale fino alla data di pubblicazione dei liquidatori nel registro delle imprese.

Avviato il processo di estinzione si passa alla fase della liquidazione aziendale si assiste al passaggio della gestione da ordinaria a straordinaria trasformando radicalmente gli obiettivi profittevoli dell'azienda. Tale passaggio si riflette sulle politiche di bilancio ed anche sulle procedure di verifica contabile. Nello schema di figura 2 sintetizziamo le differenze dell'approccio contabile tra due aziende in funzionamento ed in liquidazione. In questa fase gli amministratori cessano dalle loro funzioni e subentrano i liquidatori la cui nomina è stata pubblicata al registro delle imprese. Tuttavia gli amministratori in questa fase transitoria conservano tutti poteri per tutelare e conservare l'integrità del patrimonio sociale. La procedura straordinaria di azienda si conclude con l'estinzione e quindi la cancellazione dell'azienda dal registro delle imprese e deposito dei libri sociali e contabili presso la Camera di commercio.

⁵ Potito (1993), *Bilanci Straordinari*, Utet; Portale (1978) *I bilanci straordinari delle società per azioni in AA.VV., Il Bilancio di esercizio. Problemi Attuali*, Giuffrè.

⁶ Articolo 2487-bis del codice civile.

Figura 2 – *Iter contabile dell'azienda in funzionamento ed in liquidazione*

	Bilanci azienda in funzionamento	bilanci azienda in liquidazione
Prudenza	Nel Bilancio sono esposti gli utili quando sono certi e le perdite solo se probabili (area della ragionevolezza). Il bilancio deve mostrare il quadro fedele della situazione finanziaria ed economica dell'azienda	Il presunto realizzo di un valore di realizzo maggiore del costo deve essere esposto per favorire una rappresentazione vera e corretta.
Continuità aziendale	Capacità dell'azienda a preservare nel tempo le normali condizioni di operatività	Inapplicabile.
Competenza	I costi ed i ricavi vanno contabilizzati nell'esercizio di competenza a prescindere dalla loro manifestazione finanziaria	È opportuna la sua applicazione.
Uniformità dei criteri di valutazione	Uniformità di applicazione da un esercizio all'altro dei principi contabili art. 2426 e ss. del codice civile.	Si applica il principio contabile OIC 5
Separata valutazione degli elementi eterogenei		Permane anche durante la liquidazione.

Il processo di liquidazione pone fine alla logica aziendalistica di realizzare risultati economici positivi. Questa gestione straordinaria trova fondamento nelle cause di scioglimento e si rivolge al patrimonio aziendale con l'intento di disgregarlo per trasformare i beni in moneta per estinguere i debiti sociali ed eventualmente dividere tra i soci il residuo attivo che residua dopo aver soddisfatto tutte le passività aziendali.

3 - La conservazione del valore di azienda

Gli amministratori al momento della constatazione di una delle cause di scioglimento hanno come obiettivo la conservazione del patrimonio aziendale da consegnare successivamente ai liquidatori. Il divieto posto agli amministratori dal D. Lgs 6/2003 ha l'intento di bloccare l'attività gestionale evitando di far intraprendere all'azienda nuovi rischi.

La dottrina giuridica con l'accezione "nuove operazioni" intende assediare l'operato degli amministratori evitando all'azienda di intraprendere operazioni che pregiudicano il patrimonio aziendale; in altre parole non potranno essere intraprese nuove strategie di penetrazione e scrematura del mercato

per ampliare le dimensioni aziendali⁸. Non si tratta dunque di un'attività gestionale libera con le stesse caratteristiche che aveva prima del prodursi della causa di scioglimento, bensì di un'attività di gestione immobilizzata perché finalizzata alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

In estrema sintesi, la verifica di una causa di scioglimento apre una fase del processo, in cui l'organo amministrativo risulta investito di una sorta di gestione provvisoria dell'attività in attesa dei successivi passaggi formali e sostanziali.

Ciò determina, pertanto il sorgere dei seguenti obblighi in capo agli amministratori della società:

- accertamento della causa di scioglimento "senza indugio";
- dichiarazione dell'avvenuto accertamento e relativa iscrizione nel registro delle imprese (art. 2484, c.3, c.c.);
- convocazione l'assemblea straordinaria per la nomina dei liquidatori.

⁸ Il periodo di gestione degli amministratori è limitato, perché va dal verificarsi di una causa di scioglimento alla pubblicazione della nomina dei liquidatori.

⁹ A. Basso, in Codice commentato delle S.p.A. diretto da G. Fauceglia e G. Schiano di Pepe, Tomo secondo, Utet, Torino, 2007, p. 1510.

⁷ Tamborrino A. "Le operazioni straordinaria" Giuffrè, Milano, 2004 p. 381 e ss.

Dopo la designazione dei liquidatori, gli amministratori cessano dalla carica ed assumono l'obbligo di consegnare ai liquidatori "i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato"¹⁰.

Tale passaggio di consegne, da formalizzare mediante apposito verbale, non può avvenire prima dell'iscrizione nel registro delle imprese della nomina e dei poteri dei liquidatori, segnando, ad ogni evidenza, l'avvio della concreta gestione di liquidazione e costituendo, in definitiva, il passaggio dalla gestione conservativa a quella disgregativa. Non risulta, invece, più prevista l'elaborazione congiunta da parte di amministratori e liquidatori dell'inventario iniziale di liquidazione¹¹.

La liquidazione è, quindi, un procedimento complesso, propedeutico all'estinzione dell'impresa. Tale procedimento, cosiddetto a formazione successiva, non è un fatto istantaneo; esso, infatti, inizia in seguito al verificarsi di una causa di scioglimento, che può essere di ordine giuridico o di natura economico/amministrativa, per proseguire con la liquidazione del patrimonio e concludersi con la redazione e l'approvazione del bilancio finale.

Come affermato dall'Oic 5 il periodo di gestione degli amministratori è di breve durata, si protrae dalla verifica della causa di scioglimento alla pubblicazione dei liquidatori, nel caso in cui si verificano dei ritardi negli adempimenti gli amministratori sono responsabili nei confronti della società, dei soci e terzi per i danni arrecati.

Questa visione, non condivisibile, contrappone la tutela delle immobilizzazioni materiali a quella delle immobilizzazioni immateriali considerando le prime una forma di tutela dei creditori.

Nelle attuali economie di impresa ciò che determina il valore delle aziende sono le risorse immateriali tra le quali possiamo sicuramente individuare le risorse umane. Le risorse immateriali non sono separabili dal contesto aziendale in quanto costituiscono il patrimonio delle attuali condizioni produttive, di conseguenza il dissolvimento delle combinazioni produttive comporta la perdita del patrimonio delle risorse immateriali e non solo ma anche delle pretese degli stessi creditori.

Il principale interesse dei creditori non è legato esclusivamente alla conservazione del patrimonio aziendale per poter così massimizzare il valore

dell'azienda attraverso la cessione in blocco, ma l'obiettivo è quello di conservarla in vita in un determinato contesto economico al fine di mantenere in essere gli scambi economici che creano valore.

L'avvio del procedimento di liquidazione avviene con la nomina dei liquidatori nel corso dell'assemblea straordinaria. La nomina dei liquidatori può assumere una connotazione complessa in quanto i soci in tale sede, ai sensi dell'art. 2487 del codice civile, possono fissare oltre al numero dei liquidatori, le regole di funzionamento ossia le linee guida di come deve svolgersi la liquidazione. Tuttavia i soci potranno individuare i *framework* e le responsabilità dei liquidatori autorizzandoli eventualmente all'effettuazione di operazioni di cessione aziendale, di rami di essa o anche di singoli beni e diritti ossia tutti quegli *atti utili* a massimizzare il valore di realizzo delle attività incrementando l'attivo che i soci andranno a ripartirsi al termine della chiusura della liquidazione. Non solo, vengono individuati anche i poteri che i liquidatori possono disporre per l'esercizio provvisorio di eventuali singoli rami di azienda.

Con l'iscrizione presso il registro delle imprese gli amministratori cessano dal loro ufficio a cui subentrano i liquidatori. Tale fase segna la rottura con la prospettiva di continuità aziendale lasciando campo alla nuova configurazione del capitale aziendale.

Nonostante il legislatore abbia individuato nella delibera assembleare il giusto equilibrio nel fissare le linee guida del processo di liquidazione da parte dei soci, i liquidatori godono di autonomia nella scelta ottimale delle modalità tecnico operative di conservazione del valore dell'azienda.

In tale quadro normativo occorre evidenziare che i liquidatori sono legati alla società da un vincolo di mandato e devono adempiere ai doveri imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza del mandatario¹².

In sintesi il capitale aziendale perde la capacità di produrre reddito assumendo la nuova configurazione volta alla realizzazione del patrimonio sociale. Il cambiamento degli scenari aziendali implica il venir meno delle politiche di bilancio influenzando gli utili attesi.

Lo scenario che si presenta, implica una dissociazione dell'azienda nei singoli elementi che la compongono ossia si assiste alla perdita di valore dell'azienda nel suo complesso. Il valore di mercato degli *assets* che compongono il patrimonio aziendale è direttamente correlato alla capacità di produrre

¹⁰ Art. 2487-bis, 3° comma, c.c.

¹¹ L'elaborazione congiunta dell'inventario iniziale di liquidazione continua, invece, ad essere prevista nel caso di liquidazione delle società di persone (art. 2277 c.c.)

¹² Tale assimilazione è disposta dall'art. 2276 del codice civile norma che disciplina gli obblighi e le responsabilità degli amministratori.

reddito e *cash flow*. Nel caso della liquidazione occorre stabilire quanta parte di valore degli *assets* viene persa considerando che alcuni investimenti se non vengono sfruttati il loro valore è pari a zero.

Gli scenari aziendali che si configurano con la messa in liquidazione di un'azienda risultano incompatibili con il principio di continuità aziendale in quanto l'obiettivo principale è quello di realizzare il patrimonio sociale attraverso la vendita di rami aziendali o comunque dei singoli beni per soddisfare i creditori.

Con la liquidazione lo scopo sociale subisce un mutamento si passa dalla logica della massimizzazione dei profitti a quella della liquidazione del valore aziendale in tal modo si assiste alla dissociazione dall'art. 2555 del codice civile il quale individua il concetto di azienda come il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività.

4 - La continuità aziendale nei periodi di crisi

Il principio contabile Oic 5 fissa nella pubblicazione al Registro delle Imprese della delibera assembleare di liquidazione il momento cardine del passaggio dalla fase di produzione del valore alla monetizzazione del capitale investito.

Tuttavia in un'azienda può verificarsi che i liquidatori scelgano di non dissolvere un ramo di azienda bensì di continuare l'attività e per tale situazione si applica il principio della continuità aziendale.

Il principio di revisione n. 570 identifica negli indicatori finanziari e gestionali validi test che consentono di verificare il presupposto della continuità aziendale.

Questi indicatori rappresentano la punta di un iceberg ossia l'abbandono della logica di produzione di valore che viene soppiantata dalla realizzazione dei beni aziendali di conseguenza perdita della continuità aziendale.

Tuttavia l'Oic 5 al proposito degli indicatori sottolinea che gli stessi spesso non riescono a cogliere lo stato di difficoltà in cui versa un'azienda in quanto la valutano in un determinato momento senza considerare le variabili esterne che influenzano l'indice in un dato momento storico.

Il venir meno della prospettiva di continuazione aziendale spazza le convenzioni contabili dettate per la redazione del bilancio di esercizio ed ogni bene diventa oggetto di valutazione autonoma in funzione alla sua capacità di trasformarsi in denaro nel più breve tempo possibile.

Con l'avvio del procedimento di liquidazione l'azienda non costituisce più un sistema atto a pro-

durre reddito e quindi il suo capitale non è più reintegrato dai flussi di ricavi.

In fase di elaborazione dei bilanci di liquidazione l'Oic 5 individua due problematiche di particolare rilevanza:

- a) Se e con quali modalità si debba tener conto dello stato di liquidazione nella redazione del bilancio del precedente esercizio, quando l'inizio della liquidazione è vicino alla data di chiusura dell'esercizio;
- b) Se, in ipotesi del venir meno della validità del postulato del *going concern* nel corso dell'esercizio, si possano abbandonare i criteri di funzionamento e passare ai criteri di liquidazione nella redazione del bilancio (o, prima ancora, di eventuali bilanci infrannuali, come ad esempio la situazione patrimoniale ex artt. 2446 e 2447) a prescindere dalla formale messa in liquidazione della società.

Le soluzioni ai due problemi prospettati dall'Oic 5 sono date dall'art. 2423 bis, 1° comma e art. 2490 del codice civile da cui si evince esplicitamente che il passaggio dalla continuità aziendale alla liquidazione dell'azienda avviene nel momento in cui l'azienda perde la capacità di produrre reddito ma si trasforma in un sistema di beni non più interdependenti bensì sono destinati al realizzo diretto.

Tale situazione è stata oggetto di studio nel documento n. 2 del 6 febbraio 2009 emesso dalla Consob, Banca d'Italia ed Isvap il quale individua tre tipi di scenari che il redattore di bilancio può trovarsi a gestire. In particolare lo scenario interessato è quando nel contesto aziendale sono presenti delle condizioni che non consentono la continuità dell'operatività *core business*. Pertanto occorre indicare con chiarezza e trasparenza le motivazioni che conducono alle conclusioni giunte e le politiche di bilancio impiegate al verificarsi della mancanza di continuità aziendale.

5 - I criteri di redazione del bilancio del precedente esercizio in ipotesi di liquidazione già deliberata o imminente

Nella realtà aziendali frequentemente il management prima del termine dell'esercizio verifica che non sussistono più le condizioni produttive che consentono di massimizzare i profitti cioè ancora prima che si proceda alla redazione del bilancio di esercizio. Nei principi contabili internazionali lo Ias 10¹³ precisa che "l'entità non deve preparare il proprio bilancio seguendo i criteri propri di un'azienda in funzionamento se la direzione aziendale decide dopo la data di riferimento del bilancio di porre l'entità in liquidazione o di cessare l'attività o che non ha altra realistica alternativa di fare ciò". Con tale enuncia-

¹³ Ias 10 par. 4

zione si è voluto rilevare che l'abbandono dei criteri normali di funzionamento richiedono la chiara manifestazione di volontà di porre l'azienda in liquidazione o cessare l'attività o in alternativa il verificarsi di una situazione tale da non consentire una scelta alla liquidazione o cessazione¹⁴.

Il principio contabile Oic 29 in merito al postulato della continuità aziendale si sofferma sul presupposto dell'attività ossia l'esistenza delle condizioni economiche, finanziarie e produttive al mancato verificarsi di tali condizioni si abbandona la logica della massimizzazione e di conseguenza della continuità aziendale tali scenari comportano l'abbandono dei normali criteri di redazione del bilancio.

La dottrina ragioneristica sia nazionale che internazionale interpreta in egual modo che prima della data di inizio della gestione di liquidazione e della cessazione dell'attività non è possibile abbandonare i criteri di redazione di funzionamento e passare ai criteri di liquidazione non essendosi ancora verificata la trasformazione economica ossia il cambiamento di destinazione del patrimonio.

L'indirizzo che il management deve seguire nella redazione del bilancio di esercizio precedente è di applicare i criteri di funzionamento tenendo conto degli effetti che la liquidazione produrrà.

Occorre precisare che le linee guida, in base ai quali procedere alla valutazione dei singoli elementi patrimoniali, non devono più sottostare ai caratteri della strumentalità e complementarità che connotano il complesso aziendale in funzionamento. Si deve, tuttavia, evidenziare come tale passaggio non scatti automaticamente, in quanto alle liquidazioni, in cui il carattere disgregativo assume assoluta pregnanza, possono affiancarsi situazioni che sfociano in cessioni in blocco dell'azienda o comunque i casi di esercizio provvisorio dove potrebbero continuare ad essere mantenuti i criteri di funzionamento¹⁵. Ne discende, quindi, l'esigenza primaria di valutare di volta in volta le circostanze concrete in base alle quali si svolge una liquidazione.

Emergendo, invero, una rilevanza autonoma degli elementi patrimoniali, ne discende l'esigenza di individuare il sistema valutativo che meglio si presta a pervenire alla determinazione del capitale netto di liquidazione. Sotto questo profilo è assolu-

tamente dominante in dottrina¹⁶ l'interpretazione che individua nei seguenti principi di valutazione il riferimento imprescindibile e cioè:

- il *presunto valore di realizzo per stralcio* per le attività patrimoniali;
- il *presunto costo di estinzione* per le passività patrimoniali.

Per altro verso non manca evidenziare il ricorso nella prassi ad impostazioni fondate sulla continuità dei valori di funzionamento ovvero ibride, ossia che combinano valori storici e valori di realizzo/estinzione, ciò prevalentemente per motivi di ordine fiscale¹⁷.

Precisato che ogni singola tipologia di elemento patrimoniale presenta delle caratteristiche e peculiarità proprie, è evidente come in questa fase, che è pur sempre una fase iniziale e previsionale, si renda necessario mantenere una dimensione prudenziale che eviti rischi di incapienza dell'attivo rispetto al passivo della liquidazione. Da ciò, discende che i processi valutativi da porre alla base del bilancio iniziale di liquidazione debbano essere comunque caratterizzati dalla giusta cautela che ogni previsione futura dovrebbe sempre richiedere.

Entrando nello specifico, si passano in breve rassegna le specifiche procedure valutative inerenti gli elementi patrimoniali da riportare nel bilancio iniziale di liquidazione, considerando che le valutazioni rivolte alla determinazione del capitale netto di liquidazione devono avvenire non solo tenendo conto delle condizioni attuali della società, ma altresì operando ipotesi prospettiche sull'andamento della liquidazione stessa.

Il primo compito di natura strettamente contabile affidato ai liquidatori attiene la redazione del bilancio iniziale di liquidazione che costituisce, come visto in precedenza, il primo schema riassuntivo (redatto a livelli extra-contabile) di tutti gli elementi patrimoniali della società posta in liquidazione, espressi secondo criteri coerenti con lo scopo della procedura stessa, rappresentando in sostanza la base per l'avvio della vera e propria contabilità della liquidazione. In relazione a ciò, emerge, ad ogni evidenza, la necessità di passare nell'ambito della contabilità sociale dai dati contabili, scaturenti da una logica "di funzionamento" e contenuti nel rendiconto degli amministratori ai valori di realizzo o di

¹⁴ Oic 5 par. 7.1

¹⁵ Cfr., S. Casamassima, "I bilanci di liquidazione nelle società per azioni", in *Rivista del notariato*, n. 1, 2003, pp. 84 e ss; R. Alessi, "I criteri di valutazione nei bilanci di liquidazione", in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, n. 7-8, 1994, p. 545, nota n. 11; M. Caratozzolo, *I bilanci straordinari...*, cit., p. 536.

¹⁶ Cfr., A. Amaduzzi, *L'azienda nel suo sistema...*, op. cit., p. 247; A. Ceccherelli, *Le funzioni professionali...*, op. cit., p. 396; P. Onida, *Economia d'azienda*, op. cit., p. 639; G. Paolone, *La cessazione aziendale...*, op. cit., p. 356. In tal senso anche il recente documento OIC n. 5 "Bilanci di liquidazione", par. 4.3.2.

¹⁷ O. Bosisio, "Liquidazione e trasformazione delle società", II ed., Pirola, Milano, 1959, p. 65

estinzione delle stesse attività o passività patrimoniali, riepilogate del bilancio iniziale di liquidazione. Tutto ciò tenendo conto anche di eventuali operazioni compiute dagli amministratori, dopo la data di redazione del rendiconto, ossia successivamente alla data di iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese, ma prima della data in cui è avvenuto il passaggio di consegne dagli amministratori ai liquidatori. Partendo dalla situazione patrimoniale di cui al rendiconto degli amministratori si renderà necessario procedere ad opportune rettifiche in termini di:

- eliminazione e inserimento di elementi attivi e/o passivi;
- variazioni nei valori dei suddetti elementi attivi e passivi.

Ovviamente tali rettifiche andranno ad incidere sulla misura del capitale netto di liquidazione che assumerà un valore tanto più aleatorio quanto maggiore sarà lo spazio da lasciare a è determinazioni soggettive del redattore. Sul piano tecnico, tale passaggio si determina mediante una serie di scritture contabili schematizzabili nel seguente modo:

- 1) *data di iscrizione della nomina dei liquidatori*: apertura generale dei conti patrimoniali risultanti dal rendiconto della gestione degli amministratori;
- 2) *aggiornamento/integrazione delle scritture contabili*, avendo riguardo alle operazioni eventualmente compiute dagli amministratori nel periodo intercorso tra la data di iscrizione della nomina dei liquidatori (coincidente con la data del rendiconto della gestione ex art. 2487-bis Cod. Civ.) e la data del passaggio di consegne tra amministratori e liquidatori;
- 3) *in ultimo è necessario procedere alle cosiddette rettifiche di liquidazione.*

E' evidente che, mentre la prima tipologia di scritture, ossia quelle di riapertura dei conti, assume un carattere esclusivamente routinario, le rilevazioni necessarie al fine di sancire il passaggio dal patrimonio di funzionamento al patrimonio di liquidazione costituiscono una fase sostanziale che sancisce l'accoglimento dei valori di liquidazione in sostituzione dei valori di funzionamento. A tal proposito, giova, peraltro, ribadire come il bilancio iniziale di liquidazione, da redigere a cura dei liquidatori dopo la presa in consegna dei libri contabili, risulti naturalmente soggetto a possibili continui aggiornamenti e modifiche, fatto che, come già evidenziato, può suggerire l'ipotesi di procedere alla formalizzazione contabile delle rettifiche di liquidazione in prossimità della chiusura del primo esercizio.

Le scritture di rettifica, che rappresentano una particolare tipologia di scritture di assestamento proprie della procedura di liquidazione, trovano in un apposito conto transitorio, da denominare, ai sensi dell'OIC 5, "Rettifiche di liquidazione" la loro sintesi atta a favorire il raccordo contabile tra la con-

tabilità di funzionamento e quella di liquidazione. Tale conto è sostanzialmente destinato ad accogliere le differenze emergenti nel passaggio da i valori di funzionamento ai valori di liquidazione.

Giova, peraltro, precisare che in presenza di liquidazioni per stralcio, la presenza di poste rettificative del tipo dei fondi di ammortamento e dei fondi di svalutazione, attese le finalità estintive della procedura, non ha più ragione di esistere neanche in contabilità.

A livello di rilevazioni, si avrà, dunque, dapprima la semplice riapertura dei conti accesi agli elementi attivi e passivi del patrimonio:

Diversi a Diversi
Per apertura degli elementi attivi e passivi.....

Terreni

Fabbricati

Macchinari

.....

a Debiti V/ finanziatori

a Debiti v/fornitori

a

a Capitale sociale

a Riserve patrimoniali

a Utile/Perdita infrannuale

Seguiranno, quindi, le singole, specifiche scritture concernenti le

rettifiche di liquidazione:

Rettifiche di liquidazione a Posta da rettificare

Per rettifica negativa.....

Posta da rettificare a Rettifiche di liquidazione

Per rettifica positiva....

Ciò precisato, il conto Rettifiche di liquidazione potrà accogliere:

- nella sezione AVERE:

- 1) maggiori valori stimati delle attività patrimoniali (ad esempio maggior valore beni immobili);
- 2) minori valori stimati delle passività patrimoniali (ad es., debiti in parte già estinti);
- 3) valori di elementi patrimoniali attivi precedentemente non contabilizzati (ad es. licenze);
- 4) annullamenti di passività patrimoniali (ad es. debiti prescritti);

- nella sezione DARE:

- 1) maggiori valori stimati delle passività patrimoniali (ad esempio maggior valore debiti per interessi di mora);
- 2) valori stimati delle attività patrimoniali (ad es. minor valore del magazzino);
- 3) valori di elementi patrimoniali passivi precedentemente non contabilizzati (ad es. debiti non contabilizzati);
- 4) annullamenti di attività patrimoniali (ad es. stralcio degli oneri pluriennali, ecc.).

Giova, peraltro, ricordare che nell'ipotesi in cui sussistessero le condizioni per la costituzione di un Fondo per costi ed oneri futuri di liquidazione, i re-

lativi valori saranno contabilizzati sempre con l'utilizzo della voce Rettifiche di liquidazione, secondo la seguente scrittura:

Rettifiche di liquidazione a Fondo per costi ed oneri di liquidazione

Per rettifica negativa.....

Al termine della rilevazione di tali differenze, il saldo del conto *Rettifiche di liquidazione*, che rappresenta la differenza derivante dal passaggio dai valori di funzionamento a quelli di liquidazione, verrà collocato nell'ambito delle poste ideali del del Patrimonio netto (capitale sociale, riserve, conti di risultato economico dei precedenti esercizi, ecc.) ed insieme a queste andrà a determinare il valore del *Capitale netto iniziale di liquidazione*.

Il complessivo quadro contabile così ottenuto costituirà nell'insieme quello che viene identificato come bilancio iniziale di liquidazione.

Problema diverso, e piuttosto frequente vista la naturale provvisorietà del bilancio iniziale di liquidazione, concerne, invece, l'ipotesi in cui dagli accadimenti successivi alla fase di avvio della liquidazione emergessero valori diversi da quelli stimati in fase di redazione del bilancio iniziale. In tali casi occorrerà indagare al fine di individuare la causa generatrice e il momento in cui tali differenze si sono generate, in quanto:

- qualora le suddette differenze derivino da accertamenti successivi compiuti prima della chiusura del primo esercizio di liquidazione (ossia dell'esercizio di riferimento per il primo bilancio intermedio di liquidazione), in quanto, in tali casi, si potrà operare una scrittura analoga a quelle viste per gli assestamenti "iniziali" di liquidazione, con conseguente imputazione al conto transitorio *Rettifiche di liquidazione* (ancora acceso);
- qualora le suddette differenze derivino da accertamenti compiuti in esercizi di liquidazione successivi al primo, poiché le differenze emergenti costituiranno a questo punto un componente che deve transitare a Conto Economico, quale variazione della stima contabile effettuata in sede di bilancio iniziale di liquidazione.

6 - Conclusioni

Il postulato della continuità aziendale può perdere la sua applicabilità a prescindere dal verificarsi di condizioni che hanno come conseguenza la messa in liquidazione.

Il principio di revisione nazionale n. 570 indica un elenco di situazioni sia di tipo finanziario (deficit patrimoniale, prestiti a scadenza, bilanci storici con cash flow negativi, ecc.), sia di tipo gestionale (perdita di amministratori, perdita di mercati fondamentali, ecc.), che possono verificarsi nella vita azienda-

le, i quali mettono in discussione il permanere della continuità aziendale.

Gli eventi indicati possono ridurre il loro effetto o addirittura essere annullato come il caso di un'azienda che presenta un elevato indebitamento può bilanciare il tutto con un piano industriale in grado di mantenere cash flow positivi.

Tuttavia come indicato anche dall'Oic 5 occorre individuare due distinte ipotesi:

- Che in conseguenza del verificarsi di un evento interno o esterno all'impresa si produca una cessazione pressoché immediata dell'attività produttiva.
- Che l'evento in questione consenta pur sempre uno svolgimento ridotto dell'attività per qualche mese e l'avvio di una normale procedura di liquidatoria.

Nel primo caso si crea un dissolvimento del processo di creazione del reddito ed uno stato di liquidazione che si prolunga fino alla fine della redazione del bilancio. In tale circostanza gli amministratori in sede di formazione del bilancio applicano i criteri di liquidazione valutando con ciò il patrimonio aziendale con criteri diversi da quelli indicati dall'art. 2426 del codice civile¹⁸. Siccome ci troviamo di fronte ad una cessazione definitiva dell'attività anche il rendiconto della gestione da parte degli amministratori deve essere redatto con criteri di liquidazione.

Il secondo caso, il più frequente nella vita di un'azienda¹⁹, non si verifica una interruzione brusca dell'attività produttiva per cui la formale messa in liquidazione o l'ingresso in una procedura concorsuale, in ipotesi del verificarsi dello stato di crisi o peggio dello stato di insolvenza, si verificano alcuni mesi dopo, e comunque in epoca successiva alla data di formazione del bilancio.

¹⁸ L'Oic 5 al par. 7.2 indica con chiarezza che il passaggio dai criteri di funzionamento a quelli di liquidazione devono essere illustrati nella nota integrativa. In questa ipotesi si verifica una causa di impossibilità di svolgimento dell'attività analoga a quella prevista dall'art. 2484, comma 1 nn. 2) e 3) gli amministratori sono tenuti ad accertare il verificarsi di una causa di scioglimento art. 2484 dl codice civile ed a convocare in tempi brevi l'assemblea per la nomina dei liquidatori.

¹⁹ L'Oic 5 al par. 7.2 annovera tra le situazioni tipiche quella di un'impresa da tempo in difficoltà finanziarie che fa ricorso in misura preminente a finanziamenti bancari, alla qual vengono revocati i fidi con richiesta di rientro in un termine breve; oppure di un'impresa alla quale non viene accordata dal sistema bancario la ristrutturazione dell'indebitamento oneroso che è stato richiesto, per cui non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni.

A tal proposito non essendosi verificata alla data di chiusura dell'esercizio e fino alla data di formazione del progetto di bilancio la cessazione dell'attività produttiva, il bilancio di quell'esercizio sarà redatto non con i criteri di liquidazione ma con quelli di funzionamento.

Tuttavia occorre tenere conto del cambiamento dell'orizzonte temporale di permanenza dell'impresa in funzionamento e la conseguenza di tale mutamento sulla residua vita utile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

References

- Alessi R. (1994), I criteri di valutazione nei bilanci di liquidazione, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, n. 7-8.
- Alberti G. B. (2012), *Il bilancio di esercizi. Presupposti economico-aziendali e normativa giuridica*, Franco Angeli, Milano
- Amaduzzi A (2002), *L'azienda nel suo sistema*, Utet, Torino.
- Antonelli, V. R. D'Alessio (2012), *Analisi di bilancio*, Maggioli Editore, Ravenna
- Basso A. (2007), in *Codice commentato delle S.p.A.* diretto da G. FAUCEGLIA e G. SCHIANO DI PEPE, Tomo secondo, Utet, Torino.
- Bertini U. (1990), *Il Sistema di azienda. Schema di analisi*, Giappichelli, Torino.
- Bosisio O. (1959), *Liquidazione e trasformazione delle società*, Ii ed., Pirola, Milano.
- Caratozzolo M. (2009), *I bilanci straordinari*, Giuffrè, Milano
- Casamassima S. (2003), I bilanci di liquidazione nelle società per azioni, in *Rivista del notariato*.
- Ceccherelli A (2002), *Le funzioni professionali*, Delfino Editore, Milano
- Cndcec (2007) *Principi di revisione. Documento 570. Continuità aziendale*, Giuffrè, Milano
- Giannesi E. (1979), *Appunti di economia aziendale: con particolare riferimento alle aziende agricole*, Pisa, Pacini.
- Ias 10
- Marchi L. (a cura di) (2000), *Introduzione all'economia aziendale. Il sistema delle operazioni e le condizioni di equilibrio aziendale*, Giappichelli, Torino.
- La verifica della continuità aziendale tra principi contabili, di revisione e prassi aziendale (2013), in *quotidiano di Ipsosa*
- Oic 5
- Onida P. (1986), *Economia d'azienda*, Utet, Torino
- Paolone G. G. (2000), *La cessazione aziendale.*, Giappichelli, Torino.
- Potito L. (1993), *Bilanci Straordinari*, Utet, Torino.
- Portale G. B. (1978), *I bilanci straordinari delle società per azioni in AA.VV., Il Bilancio di esercizio. Problemi Attuali*, Giuffrè, Milano.
- Roscini Vitali F. (2012), La verifica della continuità aziendale, in *atti del Seminario Confindustria Pesaro e Urbino*
- Tamborrino A. (2004), *Le operazioni straordinaria*, Giuffrè, Milano.